

Ordinanza del Sindaco n. 135 del 28/04/2026

Oggetto: OBBLIGO PER I PROPRIETARI E I DETENTORI DI CANI DI RIMUOVERE CON ACQUA LE DEIEZIONI LIQUIDE DEGLI ANIMALI NELLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

IL SINDACO

PREMESSO che il significativo aumento delle temperature atmosferiche che si verifica nel periodo della primavera-estate, associato a una diminuzione delle precipitazioni, produce effetti che incidono sulla salubrità e sul decoro degli spazi urbani, anche in conseguenza della maggiore evaporazione di liquidi organici dalle superfici pavimentate;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni che pervengono all'Amministrazione Comunale da parte di cittadini, nelle quali è evidenziato il disagio determinato dalle maleodoranze e dagli inconvenienti igienico sanitari che derivano dalla presenza di deiezioni liquide degli animali d'affezione su superfici pavimentate e su altri spazi di arredo urbano destinati alla socializzazione di adulti e bambini;

VISTO il notevole e crescente numero di animali d'affezione di cui alla legge 281/91, ed in particolare di cani, presenti sul territorio comunale;

RILEVATO che in numerose aree pubbliche o ad uso pubblico del territorio comunale si osserva la diffusa presenza di urina di animali d'affezione, in particolare cani, che imbratta pavimentazioni stradali, marciapiedi, spazi pedonali e aree verdi, pneumatici di automobili parcheggiate, motocicli e simili, con conseguente formazione di odori sgradevoli, fenomeni di incrostazione, degrado urbano e potenziale rischio igienico sanitario;

CONSIDERATO che le superfici pubbliche rappresentano beni comuni da tutelare per garantire decoro, igiene e vivibilità urbana;

VISTI gli articoli n. 31 e 32 del Regolamento Comunale sulla Tutela degli animali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2014, da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 235 del 29/11/2018, che regolano l'accesso dei cani nelle aree pubbliche e negli esercizi pubblici e commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico;

CONSIDERATO che gli articoli sopra citati prescrivono che chi accompagna i cani nelle zone pedonali e nelle aree verdi, comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini e nei parchi, negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico, è tenuto a rimuovere nell'immediato le deiezioni solide del cane accompagnato e che, pertanto, debba essere munito di mezzi idonei a rimuoverle e che nel caso non provvedano alla rimozione oppure siano sprovvisti degli strumenti idonei, da mostrare su richiesta del Pubblico Ufficiale, sono passibili di sanzione

amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dall'art. 42 del Regolamento Comunale sulla Tutela degli animali;

PRESO ATTO che il suddetto Regolamento non prevede analoga norma per quanto attiene le deiezioni liquide;

EVIDENZIATA la necessità di preservare l'igiene e il decoro degli spazi pubblici, o di proprietà privata aperta al pubblico, oggetto di analoga tutela, soprattutto in presenza di temperature elevate e di scarse precipitazioni che aggravano l'impatto determinato dagli escrementi animali, anche liquidi, al fine di non pregiudicare le condizioni igieniche dell'ambiente urbano e di migliorarne la fruibilità in assoluta sicurezza da parte di adulti e bambini;

RITENUTO doveroso provvedere affinché le deiezioni liquide sulle aree suddette vengano immediatamente ripulite mediante versamento di acqua da parte dei conduttori dei cani, che dovranno quindi dotarsi di opportuni contenitori di acqua per pulire adeguatamente il sito interessato dalle deiezioni liquide;

RITENUTO pertanto necessario, nelle more di una modifica alla regolamentazione comunale vigente, adottare misure atte a prevenire e contenere tali fenomeni, per tutto il periodo più critico dal punto di vista climatico;

VISTI:

- il Regolamento Comunale sulla Tutela degli animali;
- il D. Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

dal 20 maggio al 31 ottobre

a tutti i possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche se incaricati temporaneamente della loro custodia o conduzione, di:

- di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o detersivi, da versare all'occorrenza;
- di riversare una congrua quantità di acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide dei cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
- è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, uffici e negozi e vetrine;

AVVERTE

- L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n.267/2000.
- Rimane comunque a carico del trasgressore il ripristino dei luoghi.

DISPONE

1. Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti accompagnati da cani guida e a particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della pulizia con acqua delle deiezioni liquide;
2. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza spetta agli appartenenti al Comando di Polizia Locale e a tutti i soggetti che possono esercitare funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali ai sensi della vigente normativa nazionale e locale;
3. Copia del presente provvedimento è trasmessa a:
 - Comando Polizia Locale
 - Ufficio Stampa, che è incaricato della diffusione attraverso comunicati stampa e canali social dell'Amministrazione comunale per la massima conoscibilità da parte dei cittadini

In attuazione di quanto previsto all'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012), il presente atto è pubblicato per la durata di 15 gg. all'Albo Pretorio telematico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Visto del Segretario Generale: D'AVINO MICHELE

Livorno li, 28/04/2026

IL Sindaco

LUCA SALVETTI / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 415a6a407dc99b15735ff3834594b3f470dc46be260d8aa646071d7a768752e2

Firme digitali presenti nel documento originale

LUCA SALVETTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.135/2026

Data: 28/04/2026

Oggetto: OBBLIGO PER I PROPRIETARI E I DETENTORI DI CANI DI RIMUOVERE CON ACQUA LE DEIEZIONI LIQUIDE DEGLI ANIMALI NELLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=88cf079f0d1ca9de_p7m&auth=1

ID: 88cf079f0d1ca9de